

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **La revisione delle macchine agricole**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, con il DM 20.5.2015 è stata recentemente disposta **la revisione generale**, con periodicità di cinque anni, **delle macchine agricole**, di cui all'art. 57 del DLgs. 285/92 (Codice della strada). **Le macchine in questione sono le seguenti:** *i) trattori agricoli* così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26.5.2003 e successive modificazioni ed integrazioni; *ii) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;* *iii) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate* e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza. **Anche per le macchine operatrici** (art. 58 del DLgs. 285/92) **è stata disposta la revisione generale**, con periodicità di cinque anni. Si tratta di: *i) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili* o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; *ii) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie*, quali spanditrici di sabbia e simili; *iii) carrelli*, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose. **I tempi di revisione variano a seconda delle tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione.** Per quanto concerne i trattori agricoli, questi **sono sottoposti a revisione generale a decorrere dal 31 dicembre 2015** e successivamente ogni cinque anni, **entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella "Allegato 1" del citato DM 20.5.2015.** Diversamente, invece, **le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate** e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni

d'ingombro superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza, **dovranno essere sottoposti a revisione generale entro il 31 dicembre 2017. Le macchine operatrici**, infine, **sono sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018.**

## **Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, nel contesto del quale sono state fornite precise indicazioni sulle modalità e i tempi di revisione:

- delle macchine agricole in circolazione;
- delle macchine operatrici in circolazione,

per le quali l'art. 8, comma 5 del DL 192/2014 (conv. L. 11/2015), nel modificare l'art. 111 del DLgs.285/1992, aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015.

### **OSSERVA**

Si rammenta, al riguardo, che il citato art. 111 del D.Lgs. 285/1992 ha stabilito espressamente che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il **Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno, **avrebbe dovuto disporre la revisione obbligatoria delle macchine agricole** soggette a immatricolazione, **al fine di accertarne:**

- lo stato di efficienza;
- la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

## **La revisione delle macchine agricole in circolazione**

Come anticipato in premessa, l'art. 1 del citato DM 20.05.2015 ha disposto la revisione generale obbligatoria **delle macchine agricole in circolazione** (art. 57 del DLgs. 285/1992), con periodicità di cinque anni.

### **Macchine agricole da revisionare**

**Trattori agricoli** così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Macchine agricole operatrici** semoventi a due o più assi.

**Rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri**

---

di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

---

## Tempi di revisione

---

I **tempi di revisione** variano a seconda delle tipologie di macchine agricole in circolazione. Più nello specifico, **i trattori agricoli sono sottoposti a revisione generale a decorrere dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione**, secondo l'anno stabilito nella tabella "Allegato 1" del decreto e precisamente:

Tempi di revisione dei trattori agricoli	
Trattori agricoli <b>immatricolati entro il 31 dicembre 1973</b>	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli <b>immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990</b>	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli <b>immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010</b>	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli <b>immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015</b>	Revisione entro il 31 dicembre 2021;
Trattori agricoli <b>immatricolati dopo il 1° gennaio 2016</b>	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

## Modalità di esecuzione della revisione e le sanzioni previste

---

Per quanto concerne, invece, le modalità di esecuzione della visita a revisione per le macchine agricole in circolazione, questa è stata stabilita nel contesto dell'art. 3 del citato DM 20.05.2015. In particolare, è stato precisato che per **le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009**, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, **stabilirà procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione**

Alle **macchine agricole in funzione per le quali sia disposta la revisione**, ma che non verranno presentate a revisione e che continueranno a circolare dopo le rispettive scadenze, **troveranno applicazione le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111 del D.Lgs. 285/1992**, a mente del quale *"Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 679"*.

Qualora la **visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole**, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, **il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma**, in ogni caso, **non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico**.

#### **OSSERVA**

In tale circostanza, **sulla carta di circolazione verrà apposto il timbro «Revisione ripetere - da ripresentare a nuova visita entro un mese»**, consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

Diversamente, invece, **nel caso in cui le anomalie ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale**, sulla carta di circolazione è apposto il timbro **«Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole». Può circolare solo per essere condotto in officina**». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

#### **OSSERVA**

Per i veicoli **è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti**, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, **fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova**, senza che siano applicabili la sanzione amministrativa del pagamento compresa **tra un minimo di Euro 169 ad un massimo di Euro 679**. Tale agevolazione **non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante**.

Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, **possono essere annotate sulla domanda di revisione**; esse comunque **sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione**, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, **con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata**.

**Per le macchine agricole immatricolate** in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, **stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.**

### **La revisione delle macchine operatrici**

E' stata altresì disposta **la revisione generale**, con periodicità di cinque anni, **delle macchine operatrici**, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e **più precisamente:**

<b>Macchine operatrici da revisionare</b>
Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico
Macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili
Carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

### **Tempi di revisione**

I termini per sottoporre le macchine operatrici a revisione sono i seguenti:

<b>Tempi di revisione per le macchine operatrici</b>	
Le macchine operatrici semoventi a due o più assi e i rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i quattro metri di lunghezza e i due metri di larghezza	<b>Dovranno essere sottoposti a revisione generale entro il 31 dicembre 2017</b>
Tutte le macchine operatrici dovranno essere sottoposte a revisione generale entro il 31 dicembre 2018.	

### **Le sanzioni previste**

Per le **macchine operatrici in funzione per le quali sia disposta la revisione**, ma che non verranno presentate a revisione e che continueranno a circolare dopo le rispettive scadenze, **troveranno applicazione le medesime sanzioni amministrative**, comprese quelle accessorie, **previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole**, ovvero **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 ad Euro 679"**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di***

***Vostro interesse.*** Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**